

Causa C-663/18

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

23 ottobre 2018

Giudice del rinvio:

Cour d'appel d'Aix-En-Provence (Francia)

Data della decisione di rinvio:

23 ottobre 2018

Appellanti:

B S

C A

Resistente:

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

(CORTE D'APPELLO DI AIX-EN-PROVENCE, Francia)

(omissis) [aspetti procedurali]

(omissis) pronunciata pubblicamente MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018

(omissis) [aspetti procedurali]

SENTENZA DI MERITO sull'impugnazione di una decisione del Tribunal Correctionnel (Tribunale penale, Francia)

(omissis) **[Or. 2-16]** (omissis) [sentenza con cui il giudice del rinvio decide di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale, contenente un quadro esaustivo del procedimento e una presentazione particolareggiata degli argomenti addotti dalle parti. Poiché le informazioni rilevanti sono state riprodotte nella domanda di pronuncia pregiudiziale allegata alla sentenza, non si ritiene necessario tradurre la sentenza di rinvio, ma unicamente la domanda trasmessa alla Corte e riportata in allegato]

PER TALI MOTIVI:

(omissis) [aspetti procedurali]

prima di pronunciarsi nel merito;

visto l'articolo 267 TFUE;

è sottoposta alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli articoli 28, 29, 30 e 32 TFUE; dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 nonché del principio di libera circolazione delle merci, al fine di sapere se detti testi normativi debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni derogatorie stabilite dal decreto ministeriale del 22 agosto 1990, restringendo la coltivazione, l'industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi, comportino una restrizione non conforme al diritto comunitario;

la domanda trasmessa alla CGUE è allegata alla presente sentenza;

(omissis) [aspetti procedurali] [Or. 17]

(omissis) [composizione del collegio giudicante e aspetti procedurali] [Or. 18]

(omissis) [aspetti procedurali]

Questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea con procedimento ordinario

1 - La società SAS Catlab, i cui dirigenti erano i sigg. S B e A C-A, è stata costituita nel 2014 allo scopo di commercializzare i prodotti Kanavape nonché alcuni kit alpha-cat per testare la qualità del cannabidiolo (in prosieguo: il «CBD») (v. infra, punto 3) e olio di canapa. Tale società è stata sottoposta a liquidazione giudiziaria il 18 luglio 2016. La società Kanlaba SRO, con sede a Praga (Repubblica ceca), è stata costituita nel 2014 da tre soci: S B, A C-A e la sig.ra B, e ha per oggetto la commercializzazione e la distribuzione del prodotto Kanavape.

2 - Il Kanavape è una sigaretta elettronica il cui liquido contiene CBD, che doveva essere distribuita attraverso Internet e una rete di venditori di sigarette elettroniche.

3 - Il CBD è una delle molecole derivate dalla cannabis, tra le quali il tetraidrocannabinolo (THC) è responsabile degli effetti psicotropi associati alla pianta e di conseguenza della classificazione di quest'ultima nella categoria degli stupefacenti. Il CBD viene generalmente estratto dalla cannabis sativa L (sottospecie sativa) o canapa, in quanto tale varietà ne contiene in natura un tasso elevato, mentre presenta modesti livelli di THC.

4 - Nel dicembre 2014 veniva condotta una campagna di comunicazione per il lancio del prodotto Kanavape, in cui venivano evidenziate le proprietà rilassanti di tale prodotto e la sua conformità alle vigenti disposizioni della normativa francese. Al riguardo, gli imputati si riferivano a un decreto ministeriale del 22 agosto 1990, modificato nel 2004.

5 - Il procureur de la République (procuratore della Repubblica) presso il tribunal de grande instance de Marseille (Tribunale di primo grado di Marsiglia), competente per territorio, ordinava quindi un'indagine. Parallelamente veniva interpellata l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari; in prosieguo: l'«ANSM»).

6 - Dagli elementi dell'indagine risultava che il CBD contenuto nel Kanavape era prodotto nella Repubblica ceca utilizzando tutte le parti della pianta cannabis sativa L coltivata in loco; tale sostanza veniva poi importata in Francia dalla società Catlab, che la immetteva nelle cartucce per sigarette elettroniche. Il certificato emesso dalla stessa impresa ceca produttrice del CBD confermava l'utilizzo dell'intera pianta. [Or. 2]

7 - Il laboratorio di controllo dell'ANSM indicava di aver potuto analizzare le cartucce di Kanavape rinvenute in commercio e, sebbene fossero state rilevate differenze notevoli quanto alla concentrazione di CBD, il tasso di THC presente nei prodotti esaminati era sempre inferiore al limite ammesso per legge. Nel luglio 2016, in seguito alla riunione della commissione per le sostanze stupefacenti e psicotrope, l'ANSM rendeva noto che non considerava il Kanavape un medicinale, né sotto l'aspetto della funzione né sotto quello della presentazione di tale prodotto, e per le rimanenti questioni si rimetteva alla competenza della direzione della concorrenza.

8 - A C-A e S B avevano sospeso la commercializzazione del loro prodotto in attesa dei risultati dell'indagine giudiziaria e di quella amministrativa condotta dall'ANSM. Successivamente, nel 2016, non avendo ricevuto notizie da tali autorità, avevano ripreso le vendite.

9 - Con atti di citazione diretta del 21 dicembre 2016 e del 20 settembre 2017, venivano avviati due procedimenti penali dinanzi al tribunal correctionnel de Marseille (Tribunale penale di Marsiglia, Francia) nei confronti di S B e di A C-A, con l'addebito di detenzione non autorizzata di stupefacenti a carico soltanto di S B, nonché di commercializzazione di un medicinale senza la relativa autorizzazione all'immissione in commercio, apertura di uno stabilimento farmaceutico senza autorizzazione, pubblicità di un medicinale privo della necessaria autorizzazione all'immissione in commercio; comportamento ingannevole circa la qualità sostanziale di un prodotto e violazione delle norme sul commercio e/o sull'utilizzo di medicinali, piante, sostanze o preparazioni classificate come velenose, compresa la violazione della normativa sulle sostanze velenose, a carico di entrambi gli imputati.

10 - La parte della citazione relativa a questi ultimi addebiti, gli unici che sono oggetto della presente questione pregiudiziale, è redatta nei seguenti termini: «[(omissis)] [per] avere [violato], nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 22 dicembre 2016, a (...) Marsiglia, o comunque sul territorio nazionale e dell'Unione europea, e per un lasso di tempo non coperto dalla prescrizione, nell'ambito di un'attività regolamentata, le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo L.5132-8 del code de la santé publique (codice della salute pubblica), che vieta le operazioni relative alle piante classificate come velenose, in particolare attraverso la coltura, l'offerta, l'impiego e l'utilizzo della cannabis a fini industriali e commerciali, in tutte o alcune parti della pianta, oppure prodotti che la contengono o che sono estratti dalla cannabis o dalla sua pianta, e segnatamente il prodotto Kanavape, in formato di vaporizzatore o sigaretta elettronica all'olio di canapa (sotto forma di liquido per sigarette elettroniche), non rispettando le disposizioni dell'articolo R.5132-86 del codice della salute pubblica e dell'arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l'article R.5181 du code de la santé publique pour le cannabis [decreto ministeriale del 22 agosto 1990 modificato recante applicazione dell'articolo R.5181 (divenuto articolo R.5132-86) del codice della salute pubblica per la cannabis], utilizzando nella fattispecie, per la fabbricazione degli ingredienti della cartuccia di liquido per sigarette elettroniche del prodotto Kanavape vaporizzatore, alcune parti della pianta di cannabis sativa, vietate dalla legge, in particolare le foglie, i fiori, il perianzio, le brattee, le sommità fiorifere (o fiorite) o fruttifere (o frutescenti), ove solo le fibre e i semi delle varietà di cannabis sativa elencate nel decreto del 22 agosto 1990 modificato possono essere utilizzati a fini industriali e commerciali; tali fattispecie sono previste dagli articoli L.5432-1 §1 1°, L.5132-8 primo comma, L.5132-1, R.5132-74, R.5132- 88 e R.5132-92 del codice della sanità pubblica e puniti dagli articoli L.5432-1 §1, primo e quinto comma, e L.5432-4 del codice della salute pubblica». **[Or. 3]**

11 - L'articolo R.5132-86 del codice della salute pubblica è del seguente tenore:

I. – È vietato produrre, fabbricare, trasportare, importare, esportare, detenere, offrire, cedere, acquistare o impiegare: 1° la cannabis, la sua pianta e la sua resina, i prodotti che la contengono o che sono ottenuti dalla cannabis, dalla sua pianta o resina; 2° i tetraidrocannabinoli, ad eccezione del delta 9-tetracannabinolo, i loro esteri, eteri, sali nonché i sali dei citati derivati e i prodotti che li contengono.

II. – Deroghe alle suddette disposizioni possono essere concesse a fini di ricerca e di controllo, nonché per la fabbricazione di derivati autorizzati dal direttore generale dell'ANSM.

La coltivazione, l'importazione, l'esportazione e l'utilizzo industriale e commerciale di varietà di cannabis private delle proprietà stupefacenti o di prodotti contenenti tali varietà possono essere autorizzati, su proposta del direttore generale dell'agenzia, con decreto dei Ministri responsabili dell'agricoltura, delle dogane, dell'industria e della sanità.

III. – Non sono vietate le operazioni di fabbricazione, trasporto, importazione esportazione, detenzione, offerta, cessione, acquisto o impiego, qualora riguardino specialità farmaceutiche contenenti una delle sostanze menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e che siano oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in Francia conformemente alle disposizioni del titolo II, capo I, del presente codice, o dall'Unione europea in applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali.

12 - Sulla base delle deroghe previste dalle suddette disposizioni, è stato adottato il decreto del 22 agosto 1990, modificato il 21 marzo 2004, recante applicazione dell'articolo R. 5132-86 del codice della salute pubblica per la cannabis, che è formulato come segue:

«Ai sensi dell'articolo R. 5181 del codice di cui sopra, sono autorizzate la coltivazione, l'importazione, l'esportazione e l'utilizzo industriale e commerciale (fibre e semi) delle varietà di Cannabis sativa L. purché:

- il tenore di delta-9-tetraidrocannabinolo di tali varietà non sia superiore allo 0,20%;

- la determinazione del tenore di delta-9-tetraidrocannabinolo e il campionamento in vista di tale determinazione siano effettuati secondo il metodo comunitario indicato nell'allegato.

Le domande di inserimento di una varietà di canapa nell'elenco delle varietà di Cannabis sativa L. figuranti all'articolo 2 devono essere accompagnate da una relazione attestante i risultati delle analisi effettuate conformemente alla procedura B del metodo descritto nell'allegato del presente decreto, nonché da una scheda descrittiva della varietà in questione». **[Or. 4]**

13 - Il tribunal correctionnel (Tribunale penale) ha scagionato gli imputati dall'accusa di uso illegale di stupefacenti e ha dichiarato S B e A C-A colpevoli degli altri reati, che ha punito con la condanna di S B a 18 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena e al pagamento di una multa di EUR 10 000 e di A C-A a 15 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena e al pagamento di una multa di EUR 10 000; detto giudice ha inoltre respinto la domanda [di] dispensa dall'iscrizione nel foglio n. 2 del casellario giudiziale e ha ordinato la confisca dei prodotti sequestrati e dei beni posti sotto sigillo nonché la pubblicazione della sentenza. Sul piano civile, il tribunal correctionnel (Tribunale penale) ha accolto la costituzione di parte civile del consiglio nazionale dell'ordine dei farmacisti e ha condannato in solido S B e A C-A a corrispondere a quest'ultimo gli importi di EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni e di EUR 600 ex articolo 475-1 del codice di procedura penale (allegato 2).

14 - La cour d'appel d'Aix-en-Provence (Corte d'appello di Aix-en-Provence), (omissis) [aspetti procedurali], è stata regolarmente adita con i ricorsi avverso la decisione del tribunal correctionnel de Marseille (Tribunale penale di Marsiglia) pronunciata l'8 gennaio 2018 presentati dai sigg. A C-A e S B a norma delle disposizioni civili e penali, nonché con i ricorsi incidentali presentati, rispettivamente, dal pubblico ministero ai sensi delle disposizioni penali e dal consiglio nazionale dell'ordine dei farmacisti, ai sensi delle disposizioni di diritto civile.

15 - Per quanto riguarda, in particolare, i procedimenti aventi ad oggetto la violazione della normativa sulle sostanze velenose e al conseguente comportamento ingannevole, sia A C-A che S B chiedono di essere assolti.

16 - Gli argomenti e i motivi dedotti dagli imputati, esposti nel corpo della sentenza che la sezione ha pronunciato in data odierna, si riferiscono, per quanto interessa ai fini della questione pregiudiziale, al fatto che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fissa le regole del mercato comune, si applica, in forza dell'articolo 38, ai prodotti agricoli, compresa «la canapa (cannabis sativa) greggia» (allegato I, capitolo 57), e sancisce in linea di principio le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione fra Stati membri (articoli da 34 a 37).

17 - Gli imputati fanno poi valere che, indubbiamente, il Trattato prevede la facoltà degli Stati membri di porre restrizioni per motivi di «moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone (...)», tuttavia il rischio, per la salute pubblica in particolare, causato dalla coltivazione della canapa, è stato già preso in considerazione dai regolamenti (segnatamente, 1307/2013 e 1308/2013), che la limitano a due sole condizioni: che si tratti di sementi certificate e che il tenore di THC presente nelle piante non sia superiore allo 0,2%, senza menzionare affatto limiti relativi a determinate parti della pianta, che è sempre contemplata dai diversi testi normativi nella sua interezza.

18 - Gli imputati deducono che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) si è già pronunciata su tale punto, dichiarando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore della canapa prendevano sufficientemente in considerazione i problemi di salute pubblica (sentenza del 16 gennaio 2003, [Hammarsten], C-462/01, EU:C:2003:33). **[Or. 5]**

19 - Essi lamentano l'assenza di un motivo di interesse generale che possa giustificare, da parte della Francia, una «misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa», in quanto il CBD non è nocivo – e a tal fine ricordano che il CBD non è classificato tra le sostanze stupefacenti dal codice della salute pubblica, a differenza del THC – ed è già commercializzato in svariati paesi dell'Unione.

20 - Pertanto, A C- A e SB chiedono che sia disapplicato il decreto del 22 agosto 1990 a favore del diritto comunitario o, in subordine, che il giudice d'appello sottoponga una questione pregiudiziale alla CGUE, in quanto tale disposizione regolamentare non può essere giustificata da un obiettivo di interesse generale diverso da quello già perseguito dall'organizzazione comune del mercato nel settore in esame e costituisce quindi una violazione sproporzionata del diritto comunitario.

■

21 - La canapa dà luogo a uno sfruttamento agricolo, industriale e commerciale, con numerosi sbocchi nell'industria tessile, alimentare e nella fabbricazione di materiali da costruzione. La Francia è un produttore importante di canapa, cosa che ha giustificato la previsione di deroghe al divieto generale di coltivare o commercializzare cannabis, per permettere lo sviluppo di tale industria, proteggendo al contempo il mercato dalla coltivazione illegale di tale pianta, data la sua prossimità con la pianta utilizzata come «droga».

22 - Il CBD di per sé non sembra avere effetti psicoattivi riconosciuti. Al riguardo, questo giudice osserva che: l'organizzazione mondiale della sanità, in un rapporto del 2017, ha raccomandato di togliere il CBD dall'elenco dei prodotti dopanti; l'ANSM, in seguito alla riunione della commissione per le sostanze stupefacenti e psicotrope del 25 giugno 2015, ha concluso per la mancanza di dati sufficienti al fine di classificare tale prodotto come nocivo e non l'ha considerato un medicinale rispetto alla sua funzione, e il dottor Maciuk, nominato nell'ambito dell'indagine penale che ha dato luogo ai presenti procedimenti, ha affermato che l'effetto del cannabinoide sul sistema nervoso centrale era «debole o nullo». Il CBD non è annoverato tra gli stupefacenti dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.

23 - Il CBD, la cui popolarità è recente, non è espressamente contemplato dai testi destinati ad applicarsi alla canapa industriale, né da quelli relativi alla cannabis stupefacente. In seguito alla commercializzazione di numerosi prodotti a base di CBD, il Ministro della Giustizia ha emanato la circolare del 3 luglio 2018, in cui raccomanda una rigida applicazione del decreto del 22 agosto 1990; detto decreto, che si applica specificamente ai semi e alle fibre della cannabis Sativa L, non sarebbe inteso a permettere che sia considerato legale il CBD naturale ricavato dall'intera pianta e, in particolare, dai fiori e dalle foglie. È su tale base che sono state esperite le azioni di cui è investita la cour d'appel (Corte d'appello), per il fatto che nella fabbricazione del prodotto controverso viene utilizzata l'intera pianta della canapa, compresi le foglie e i fiori. **[Or. 6]**

24 - Tuttavia, la commercializzazione del CBD sintetico non ricadrebbe nel divieto sancito dalla legge, in quanto, a differenza del THC, non è classificato come stupefacente.

25 - Come si è ricordato, il TFUE instaura un mercato comune basato sulla libera circolazione delle merci, ivi compresi i prodotti agricoli (articolo 38). Nell'allegato I, capo 57, TFUE, figura espressamente la «canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)».

26 - I prodotti particolarmente pericolosi, tra i quali sono compresi gli stupefacenti, sono tuttavia esclusi dalla nozione di beni cui si applica il mercato comune. Per essere qualificato come stupefacente, secondo la CGUE, il prodotto deve rispondere a due condizioni cumulative: la sua nocività deve essere comprovata o generalmente riconosciuta e la sua importazione e distribuzione vietata in tutti gli Stati membri (sentenze Wolf e Evans).

27 - Nella specie, sembra che la canapa con un tenore di THC inferiore allo 0,2% debba essere considerata non psicoattiva. Sembra inoltre che la distribuzione di tale prodotto sia libera nella maggior parte dei paesi europei, tra i quali la Repubblica ceca, dalla quale proveniva il prodotto immesso nel liquido utilizzato nel Kanavape. Di conseguenza, non vi sono elementi che consentano di classificare il CBD nella categoria degli stupefacenti esclusi dall'elenco delle merci soggette al mercato comune.

28 - Numerosi regolamenti hanno di volta in volta precisato le condizioni di realizzazione del mercato comune e due di essi, più in particolare, sono attualmente applicabili alla canapa: il regolamento (UE) n. 1307/2013 e il regolamento (UE) n. [1308/2013].

29 - Il primo regolamento, al considerando 28, enuncia l'obiettivo di assicurare l'utilizzo di «varietà di canapa che offrono determinate garanzie in relazione al loro contenuto di sostanz[e] stupefacenti». Al considerando 31 si prevede che, al fine di tutelare la salute pubblica, la Commissione possa adottare atti delegati «che definiscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di [THC]». All'articolo 32, paragrafo 6, si precisa che il tenore di THC delle varietà coltivate non deve superare lo 0,2% (pena la non ammissione delle relative superfici alla PAC). All'articolo 35 si prevede che «al fine di tutelare la salute pubblica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 (...) che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di [THC] in conformità dell'articolo 32, paragrafo 6».

30 - La Commissione ha fatto successivamente uso di tale facoltà quando ha adottato il regolamento n. 2017/1155, che stabilisce le modalità di controllo del tenore di THC delle piante, senza peraltro operare distinzioni tra le parti della pianta, e dispone l'obbligo per ogni Stato membro di controllare il 30% delle sue superfici coltivate. **[Or. 7]**

31 - Il secondo, il regolamento (UE) n. 1308/2013, che modifica le condizioni della politica agricola comune, all'articolo 1 indica che la stessa si applica ai prodotti agricoli e, negli allegati, menziona, tra i prodotti soggetti alla PAC, la «canapa (*Cannabis sativa* L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)».

32 - All'articolo 189, detto regolamento: a) autorizza esplicitamente le importazioni di canapa greggia qualora siano soddisfatte le condizioni previste agli articoli 32, paragrafo 6, e 35, del regolamento (UE) n. 1307/2013; b) stabilisce limiti per semi e sementi (semi certificati e tenore di THC inferiore allo 0,2%); c) stabilisce limiti per i semi diversi da quelli destinati alla semina, che potranno essere importati solamente da importatori riconosciuti dallo Stato membro.

33 - Nella suddetta disposizione si precisa infine che «[i]l presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del TFUE e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC».

34 - In ordine alla canapa, tanto il Trattato stesso quanto il regolamento n. 1308/2013 permettono agli Stati membri di adottare misure più restrittive, ma, secondo le condizioni cumulative stabilite dalla CGUE, ciò è ammesso, da un lato, qualora tali considerazioni non siano già state tenute presenti dalla normativa europea e lo Stato membro dimostri l'esistenza di un interesse distinto e, d'altro lato, se la misura adottata rispetta il principio di proporzionalità.

35 - Orbene, la normativa europea disciplina la coltivazione e la commercializzazione della canapa a causa della sua prossimità con piante tossiche e illegali, indicando fin dall'inizio che il suo campo di applicazione è limitato alle sole varietà «che offrono determinate garanzie in relazione al loro contenuto di sostanze stupefacenti» e stabilendo poi, da una parte, una limitazione legata ai semi e, dall'altra, un obbligo di mantenere basso il tenore di THC presente nella canapa, che è stato oggetto di svariati regolamenti, i quali hanno progressivamente abbassato la soglia ammissibile di THC dallo 0,3% [regolamento (CEE) n. 2059/84] allo 0,2% [regolamento (CE) n. 1420/98], e quest'ultimo è il limite tuttora vigente.

36 - Pertanto, presumendo che l'obiettivo della salute pubblica costituisca la giustificazione della restrizione imposta dal decreto ministeriale del 22 agosto 1990 alla normativa sul mercato comune e al TFUE, risulta che tale obiettivo è già stato preso in considerazione dalla stessa normativa dell'UE e non può giustificare una misura equivalente a una restrizione alla libera circolazione delle merci, principio che gode di effetto diretto negli Stati membri, poiché nella specie il CBD presente nel Kanavape veniva importato dalla Repubblica ceca e si trattava di uno scambio intracomunitario.

37 - Neppure il principio di proporzionalità potrebbe essere invocato, nei limiti in cui lo Stato francese, in particolare nella circolare del 23 luglio 2018, al fine di giustificare il divieto relativo al CBD di origine naturale, si avvale di un divieto che non potrebbe applicarsi alla commercializzazione del CBD sintetico con caratteristiche ed effetti identici. **[Or. 8]**

38 - Si pone pertanto la questione della conformità agli accordi internazionali del decreto del 22 agosto 1990, come modificato, in quanto, andando oltre le restrizioni stabilite sul piano europeo in relazione ai semi e al tenore di THC, restringe la libera circolazione dei prodotti della canapa al commercio delle fibre e dei semi, escludendo i prodotti ottenuti dalla pianta intera.

39 - Pertanto, prima di statuire sul merito della causa, è opportuno interrogare la Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo alla portata e all'interpretazione del diritto comunitario nonché alla compatibilità della normativa francese con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con i regolamenti comunitari, sottoponendole la seguente questione pregiudiziale:

40 - Se i regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013, nonché il principio di libera circolazione delle merci, debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni derogatorie stabilite dal decreto del 22 agosto 1990, limitando la coltivazione, l'industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi, comportano una restrizione non conforme al diritto comunitario.

Aix-en-Provence

23 ottobre 2018

(omissis) [nome del presidente e firma]